



ASSOCIAZIONE NAZIONALE AVVOCATI INPS


aderente F.L.E.PAR. - C.I.S.L. - F.P.S.  
Segreteria Generale

Via della Frezza, 17 - 00186 Roma  
[flepar@inps.it](mailto:flepar@inps.it)



ASSOCIAZIONE AVVOCATI INAIL

**F.L.E.PAR. C.I.S.L.**  
[www.avvocatinail.it](http://www.avvocatinail.it)

Seguici su 



Oggetto: disegno di legge n 1120 sulla stabilità per il 2014 – art. 11, comma 6

La bozza del disegno di legge sulla stabilità per l'anno 2014 contiene all'art. 11 una norma del seguente tenore:

*6. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75%. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del SSN.*

L'integrazione del trattamento economico degli avvocati pubblici con la partecipazione agli onorari delle sole cause integralmente vinte ha rappresentato il riconoscimento della professionalità degli avvocati pubblici e del loro duplice status di pubblici funzionari e di avvocati, ed ha sin qui avuto un ruolo decisivo nel consentire loro di conciliare il sentimento del servizio nel pubblico interesse con l'orgoglio professionale della toga che rivestono.

**L'istituto del compenso variabile correlato ad un risultato attestato da soggetti esterni e terzi, i giudici**, costituisce oltretutto razionale applicazione di un **sano criterio meritocratico**, e nel panorama retributivo del lavoro pubblico, è meccanismo di distribuzione della parte variabile della retribuzione difficilmente eguagliabile sul piano dell'affidabilità della verifica del risultato conseguito.

La decurtazione dei compensi professionali liquidati a seguito di sentenza favorevole spettanti agli avvocati dipendenti pubblici, nonché al personale dell'avvocatura dello Stato, inciderebbe profondamente sulla retribuzione di una categoria di dipendenti pubblici accomunata, al di là delle differenze esistenti tra le sue varie articolazioni, dalla funzione di difesa dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche e dall'obbligo di esclusività dell'attività e del rapporto di lavoro nei confronti di pubbliche amministrazioni.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE AVVOCATI INPS


aderente F.L.E.PAR. - C.I.S.L. - F.P.S.  
Segreteria Generale

Via della Frezza, 17 - 00186 Roma  
[flepar@inps.it](mailto:flepar@inps.it)



ASSOCIAZIONE AVVOCATI INAIL

**F.L.E.PAR. C.I.S.L.**  
[www.avvocatinail.it](http://www.avvocatinail.it)

Seguici su 



Numerosi ed evidenti sono i **profili di illegittimità costituzionale** della norma; applicando di fatto una decurtazione patrimoniale solo agli avvocati dello Stato e agli altri avvocati dipendenti pubblici si introduce una forma di prelievo tributario dalla quale sono invece esentate, a parità di capacità contributiva altre categorie di dipendenti.

La norma sotto questo profilo non è conforme ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale più volte, e da ultimo in tema di cd. “contributo di solidarietà” (sent. 223/2012); essa **viola** in particolare **il principio di uguaglianza (art. 3 cost.), nonché quello di proporzionalità dell'imposizione alla capacità contributiva (art. 53 Cost.)**. Si tratterebbe, infatti, di un'imposizione tributaria mascherata che graverebbe solo su determinati soggetti (gli avvocati dipendenti della pubblica amministrazione) a prescindere dalla parità di capacità contributiva rispetto ad altre categorie di soggetti.

Il taglio lineare è poi praticato senza tenere in alcuna considerazione, né il ruolo che le varie avvocature pubbliche sono chiamate a svolgere nell'attuale contingenza finanziaria né, tantomeno, le loro attuali e concrete condizioni di operatività.

Esso costituisce quindi una riduzione del trattamento economico di dubbia costituzionalità sotto il profilo della **violazione dell'art. 36 cost. perché adottato, in assenza di misure di riorganizzazione della quantità e qualità delle prestazioni richieste**, come tale arbitrario e irrazionale, oltre che non conciliabile con le concrete condizioni di operatività delle varie avvocature i cui carichi di lavoro, stabili o crescenti, richiedono nell'attuale contingenza un impegno crescente del personale togato.

La norma, poi, con riferimento agli Avvocati degli Enti Pubblici andrebbe a connotare la natura giuridica dei compensi professionali in maniera contrastante con l'ulteriore decurtazione già attuata mediante l'art. 1, comma 208, legge 266/2005.

La misura, nell'attuale contingenza finanziaria, in cui lo Stato e le altre Amministrazioni Pubbliche dovrebbero investire per far fronte a crescenti esigenze di contenimento della spesa e di incremento delle entrate, costituirebbe poi **un grave errore strategico**.

L'azione dello Stato, degli altri enti territoriali e di tutti gli altri enti pubblici è ovviamente sottoposta a controllo giurisdizionale e quindi **le misure di contenimento della spesa**, di incremento delle entrate, di tutela della trasparenza e di contrasto della corruzione assunte dalle amministrazioni di gestione, **devono essere adeguatamente e tempestivamente rappresentate nel processo**. In mancanza l'efficacia degli atti di gestione e l'effettività delle previsioni di bilancio sono esposte a gravissimi rischi.

L'avvocato della pubblica amministrazione è, in sostanza, il soggetto chiamato a garantire nel processo l'effettività degli impegni di spesa e delle previsioni di entrata.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE AVVOCATI INPS


aderente F.L.E.PAR. - C.I.S.L. - F.P.S.  
Segreteria Generale

Via della Frezza, 17 - 00186 Roma  
[flepar@inps.it](mailto:flepar@inps.it)



ASSOCIAZIONE AVVOCATI INAIL

**F.L.E.PAR. C.I.S.L.**  
[www.avvocatinail.it](http://www.avvocatinail.it)

Seguici su 



Esiste dunque un preciso interesse della pubblica amministrazione alla tempestività e all'efficacia dell'azione legale, interesse a fronte del quale **il compenso riconosciuto nel caso di esito vittorioso della lite** preso di mira dalla disposizione in questione (e già significativamente ridotto dall'entrata in vigore del d.m. n. 140/2012) costituisce solo una **minima parte degli interessi patrimoniali e non patrimoniali affidati nel processo all'avvocato**.

Il diritto non è peraltro scienza esatta e il processo è un rito nel quale è spesso decisivo il ruolo dinamico delle iniziative del difensore le cui decisioni, spesso prese in un contesto operativo reso difficile dal carico di lavoro crescente e dall'insufficienza del supporto amministrativo, presuppongono, oltre a un'elevata preparazione tecnica una forte motivazione psicologica che sostenga precise scelte organizzative del lavoro.

Nell'attuale contingenza, operare un rilevantissimo taglio della quota di trattamento economico collegata al risultato del successo professionale ed agli effetti positivi che tale successo produce nel bilancio statale e degli altri enti pubblici, sarebbe un evidente controsenso. Si produrrebbe l'effetto dirompente di inaridire lo spirito vitale di corpi ad alta specializzazione dello Stato e degli altri enti pubblici chiamati a tutelare, davanti a un giudice terzo e indipendente, l'effettività di interessi patrimoniali e non patrimoniali non comparabili all'utilità di risparmi di spesa minimi, o comunque trascurabili se rapportati ai primi.

La misura contiene, infine, **elementi di contraddizione con** la ratio ispiratrice di **altre disposizioni** dello stesso disegno di legge stabilità per l'anno 2014.

L'art. 9 rifinanzia tutta una serie di esigenze indifferibili (si consideri il comma 13 **in materia di potenziamento dell'azione di contrasto all'evasione fiscale, alle frodi fiscali e all'economia sommersa**), con provvedimenti cui corrispondono, invece, per l'avvocatura dello Stato e le altre avvocature pubbliche esclusivamente misure di taglio, e ciò ancorché esse, con risorse limitate, svolgano un ruolo nevralgico nel contenimento della spesa e nell'incremento delle entrate anche attraverso il contrasto all'evasione fiscale e contributiva.

La contraddizione con altri interventi di senso opposto contenuti nello stesso disegno di legge stabilità emerge infine anche sotto altri profili (**riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori**) e la misura ha carattere depressivo dell'economia perché incidente inevitabilmente sulla propensione ai consumi della categoria colpita.

Esiste infine contraddizione anche con altre misure previste in recenti interventi normativi ad esempio per lo **smaltimento dell'arretrato della giustizia civile e della giustizia amministrativa**.



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE AVVOCATI INPS**

aderente F.L.E.PAR. - C.I.S.L. - F.P.S.

Segreteria Generale

Via della Frezza, 17 - 00186 Roma

[flepar@inps.it](mailto:flepar@inps.it)



**ASSOCIAZIONE AVVOCATI INAIL**

**F.L.E.PAR. C.I.S.L.**

[www.avvocatinail.it](http://www.avvocatinail.it)

Seguici su



Com'è noto, da un lato, per l'arretrato della giustizia civile, è stata prevista l'istituzione di giudici ausiliari cui spetta un'indennità annua non superiore ad euro 20.000 cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati (articolo 72 del decreto-legge 69 del 2013, convertito, in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2013, n. 98); dall'altro, per l'arretrato della giustizia amministrativa, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, con DPCM del 27 marzo 2013 è stato previsto un compenso di euro 1300 ad udienza per i magistrati selezionati per l'attuazione del programma di smaltimento dell'arretrato.

Ragion per cui, mentre per i giudici onorari ed i giudici amministrativi l'aumento del carico di lavoro comporta una retribuzione aggiuntiva rispetto al trattamento precedentemente goduto, per gli avvocati degli enti pubblici l'inevitabile aumento del carico di lavoro verrà compensato con una decurtazione di compensi.

Si auspica che il Parlamento voglia approvare un emendamento soppressivo dell'art. 11, comma 6, e con ciò evitare un evento che, tanto più nell'attuale contingenza, sarebbe fatale per l'avvocatura dello Stato e le altre avvocature pubbliche.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO	IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
A.U.A.P.S.	FLEPAR INAIL	FLEPAR INPS	UNAEP	FLEPAR EX INPDAP
F.to Antonio Gangemi	F.to Tiziana Cignarelli	F.to Gino Madonia	F.to Antonella Trentini	F.to Piera Messina